

Il Testo unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000) specifica, in base alla normativa sui controlli interni di cui agli articoli 147 e seguenti, che ogni atto amministrativo posto in essere dai dirigenti, che contenga un riflesso finanziario diretto o indiretto sulle casse dell'ente, debba contenere lo specifico visto attestante la copertura finanziaria. Infatti dal momento che ogni ente locale, in base al principio autorizzatorio, può impegnare spese solo se esse sono iscritte nel bilancio di previsione finanziario, ogni atto che comporti una spesa o comunque un riflesso finanziario deve essere debitamente verificato, controllando che rispetti i vincoli iscritti al bilancio. Il visto rende esecutivo l'atto e viene rilasciato dal responsabile del servizio finanziario. Gli atti che non contengono né impegni di spesa, né riflessi finanziari diretti o indiretti, diventano esecutivi con la firma del dirigente stesso.

Il parere di regolarità tecnica, di cui all'articolo 49 del D. Lgs 267/2000 invece si riferisce alle deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale che non siano un mero atto di indirizzo. Esso è un parere di controllo preventivo di legittimità, svolto dal dirigente competente sulla materia oggetto della deliberazione. Se l'atto in questione contiene al suo interno più di una materia, il parere è comunque unico e viene apposto dal dirigente competente sulla materia prevalente eventualmente acquisendo il nulla osta degli altri dirigenti. Tale parere si riferisce al rispetto delle normative da parte dell'organo deliberante ma è comunque un parere obbligatorio ma non vincolante, in virtù del principio di separazione tra tecnica e politica. Infatti l'organo politico può eventualmente discostarsi dal parere negativo del dirigente e adottare comunque l'atto. A differenza del visto non è il parere che rende esecutiva la deliberazione, ma la pubblicazione all'albo pretorio (le deliberazioni rimangono pubblicate per quindici giorni consecutivi ma diventano esecutive dopo 10 giorni, a meno che non venga votata l'immediata esecutività in base all'articolo 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000). Al parere di regolarità tecnica può aggiungersi il parere di regolarità contabile, apposto dal responsabile del servizio finanziario, se le deliberazioni contengono o comportino riflessi finanziari diretti o indiretti. Anche questo parere è obbligatorio, ma non vincolante.